

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DELL'

"CENTRO di coordinamento del VOLONTARIATO VAL PELLICE"

Andata nulla la prima convocazione, in data 22 giugno 2021, alle ore 17.30, presso la sede dell'Associazione, in Via Alfieri 2 a Torre Pellice (10066), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche statutarie ed adeguamento denominazione associativa ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente Adriano Federico Longo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Isabelle Bekka.

Il Presidente constata che sono presenti i delegati delle Associazioni socie:

- Adriano Longo: delegato dell'Associazione Evangelica di Volontariato ODV (AEV ODV);
- Isabelle Bekka: delegata dell'Associazione Nuova Arcobaleno ODV;
- Bianca Lidia Genre: delegata sezione non autonoma Val Pellice di DIAPSI Piemonte ODV.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro del Volontariato della Regione Piemonte.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che tutti i soci, all'unanimità, sono favorevoli al nuovo Statuto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente (ma anche ad un altro socio con delega scritta nel caso il Presidente fosse impossibilitato) di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



il Presidente



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018

STATUTO

“CENTRO DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO VAL PELLICE ODV”

Art. 1 –Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., un coordinamento di Associazioni di Volontariato (proseguimento e sviluppo del precedente Centro di Volontariato Val Pellice che era stato costituito il 9 dicembre 1999 dalle Associazioni impegnate nel contrastare il disagio sociale), denominato “Centro di Coordinamento del Volontariato Val Pellice ODV” siglabile “C.V.V.P - ODV”, con sede legale in Torre Pellice (TO).
2. L'eventuale variazione della sede sociale, sempre che avvenga all'interno dello stesso comune, potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei soci e non richiederà formale variazione del presente Statuto; essa dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. E' prevista la possibilità di aprire delle sedi territoriali in relazione alle esigenze operative che venissero a manifestarsi.
4. L' ODV non ha fini di lucro e svolge la sua attività, nell'ambito della Regione Piemonte, prevalentemente con l'apporto personale, spontaneo e gratuito degli aderenti.
5. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
6. Il ODV potrà altresì attivare collaborazioni con Enti od organismi portatori di competenze specifiche, significative per il raggiungimento dei suoi fini.
7. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista dall'art. 15 comma 1.

Art. 2 - Scopi , finalità

L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- Promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva nei vari ambiti della società, attraverso lo sviluppo del volontariato, della sua rappresentatività sociale e del 3° Settore.
- Incentivare l'associazionismo solidale ed essere un luogo d'incontro e di sviluppo a disposizione dei gruppi di volontariato in formazione.
- Promuovere il coinvolgimento della cittadinanza per individuare insieme soluzioni alle emergenze sociali della Val Pellice.
- Combattere l'isolamento e l'indifferenza di cui spesso sono vittime le persone e le famiglie in situazioni di fragilità sociale.

Allegato

Polg.

JS

- Promuovere forme di intesa e di collaborazione tra le Associazioni di Volontariato ed altri gruppi presenti sul territorio per ottimizzare tutte le risposte disponibili al fine di creare una rete di solidarietà sociale anche attraverso lo scambio di servizi.

Art.3 – Attività

1. Per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per raggiungere questo risultato si propone di:

- Compiere presso la comunità e gli Enti locali un'opera di informazione, sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di disagio provocata da droga o da alcool, da malattia fisica o mentale, da solitudine, handicap o abbandono e situazioni di nuove povertà organizzando incontri, convegni e conferenze;
- Promuovere solidarietà verso tali situazioni mediante la formazione di un volontariato preparato e disponibile;
- Integrare l'attività dei Servizi sociali, e degli Enti locali e territoriali, del Distretto Sanitario, dell'ASL e collaborare con loro in un'ottica di sussidiarietà solidale partecipando a Tavoli tecnici e Commissioni tematiche;
- Sostenere e qualificare l'attività di volontariato mettendo la sede e le risorse strutturali disponibili a disposizione delle Associazioni aderenti, dei gruppi di auto-mutuo-aiuto e delle formazioni sociali che operano in coerenza con le finalità dell'ODV;
- Attivare progetti di formazione destinati in modo prioritario alle Associazioni di volontariato per sviluppare competenze e servizi;

- Predisporre con gli Enti territoriali e locali, e con i vari gruppi aderenti, studi e ricerche che consentano di individuare i bisogni del territorio per un intervento maggiormente significativo verso le persone e le famiglie in difficoltà;
 - Attuare, anche di concerto con gli Enti locali e territoriali e l'ASL, manifestazioni e convegni per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza, promuovendo il volontariato;
 - Coordinare interventi e servizi a sostegno delle nuove povertà (raccolta alimenti, spesa solidale) e dei presidi sanitari della Val Pellice (Sportello accoglienza presso il Presidio Sanitario ex Ospedale Valdese di Torre Pellice).
-
2. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 3. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
 6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

1. Il Patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da :
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell' ODV;
 - b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) Eventuali erogazioni, donazioni, eredità o lasciti pervenuti all' ODV;
2. L' ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :
 - a) Quote associative degli aderenti;
 - b) Contributi di Enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) Contributi di privati;
 - d) Eventuali contributi delle Associazioni aderenti;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni;

- f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii;
 - g) Contributi di organismi internazionali;
 - h) Donazioni e lasciti testamentari;
 - i) Rendite patrimoniali;
 - j) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - k) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
3. L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza cura la redazione del bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di maggio.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art- 5 – Soci dell'ODV

1. Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., il numero degli aderenti è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONI [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato] che condividono gli scopi e le finalità dell'ODV e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. Ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., potranno essere ammessi come associati altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Possono far parte dell'ODV, tutte le organizzazioni di Volontariato che, in conformità agli scopi dell'ODV e nel rispetto del presente Statuto sono valutate idonee dal Consiglio di Presidenza.
4. Diventano soci effettivi dell'ODV le organizzazioni di cui al precedente comma, le quali, avendone fatto domanda scritta a firma del Legale Rappresentante, designato un proprio delegato, versata la quota associativa e impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell' ODV, vengano ammesse dall'Assemblea.
5. Sono ammessi a partecipare alla vita del ODV, non in qualità di soci, ma semplicemente di "aggregati", i gruppi di volontariato in formazione e di auto-mutuo-aiuto, ed altri soggetti senza scopo di lucro, i quali partecipano alle assemblee senza diritto di voto e si impegnano a seguire l'apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Presidenza e deliberato dall'Assemblea.
6. Le Associazioni associate e i gruppi che aderiscono al ODV ed altri soggetti senza scopo di lucro che sono ammessi a partecipare alla vita del ODV, operano in completa autonomia secondo le finalità previste dai rispettivi statuti, con l'attenzione necessaria a non creare con i loro progetti sovrapposizioni di intervento, dandone informazione preventiva al Consiglio di Presidenza dell' ODV.

7. L'ODV può operare in nome e per conto delle Associazioni che lo richiedano, stipulando accordi formali con gli Enti Locali od altri Enti Istituzionali previa approvazione dell'Assemblea.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti.

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo precedente, l'ammissione a socio, è deliberata dall'Assemblea e subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione richiedente.
L'Assemblea delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio di Presidenza comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. Dalla qualità di Socio si decade:
 - a) per recesso che deve essere comunicato per iscritto all'ODV almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso;
 - b) per scioglimento dell'Associazione.
 - c) per esclusione conseguente ad assunzione di posizioni contrastanti con gli scopi dell'ODV;
 - d) per morosità nei riguardi dell' ODV;
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essere contestati per iscritto al suo Legale Rappresentante, gli addebiti che vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 – Doveri e diritti dei Soci.

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci sono obbligati a :
 - nominare un proprio delegato all'interno dell'ODV;
 - diffondere e promuovere gli scopi dell'attività dell' ODV;
 - astenersi dall'assumere posizioni in contrasto o in concorrenza con gli interessi dell' ODV;
 - versare la quota associativa determinata dall'assemblea. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
 - osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV.

2. I soci hanno diritto a :
- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d) consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio di Presidenza entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy;
 - e) accedere alle sedi dell'ODV.
3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 8 – Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Presidente,
- Il Vice Presidente.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da un delegato per ciascuna delle organizzazioni associate e di quelle "aggregate" (queste ultime senza diritto di voto); può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
- È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell' ODV ed inoltre:

- a) approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- b) elegge tra i soci il Consiglio di Presidenza approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- c) attribuisce le cariche di Vicepresidente e Tesoriere;
- d) elegge il Presidente;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Presidenza ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) approva il Regolamento interno e le relative variazioni;
- h) delibera l'entità della quota sociale annuale;
- i) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- j) delibera l'eventuale esclusione dei soci su proposta del Consiglio di Presidenza;

- k) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art.3 del presente statuto;
 - l) delibera l'adesione ad altri organismi alla prima seduta valida o la stipula di atti convenzionali con Enti e altri organismi;
 - m) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
-
- 1. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione annua, del bilancio preventivo e consuntivo entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei membri del Consiglio di Presidenza lo richieda o almeno 1/10 dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata.
 - 2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
 - 3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 - 4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute da un presidente eletto fra i presenti seduta stante.
 - 5. Le convocazioni delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente il luogo, la data e l'orario, l'ordine del giorno, da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio di Presidenza.
 - 6. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.
 - 7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
 - 8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.
 - 9. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
 - 10. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
 - 11. La seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria non può avvenire nello stesso giorno della prima.
 - 12. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea dei soci, redatti a cura di un socio presente con funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere resi accessibili ai Delegati delle Associazioni.

Art. 10 – Il Consiglio di Presidenza

A. Longo

A. G.

B

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci. I membri del Consiglio di Presidenza rimangono in carica due anni e sono rieleggibili anche per più di tre mandati consecutivi. Infatti, dato il ruolo del CVVP anche come soggetto attivo del coordinamento del Terzo Settore in Val Pellice, i membri del Consiglio di Presidenza possono essere rieletti per valorizzare e dare continuità al patrimonio esperienziale acquisito. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio di Presidenza.
2. Possono essere eletti nel Consiglio di Presidenza esclusivamente i Delegati delle Associazioni socie.
3. Il Consiglio di Presidenza elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere e il Segretario.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Presidenza. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio di Presidenza, l'Assemblea deve provvede ad eleggere un nuovo Consiglio.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. E' facoltà del Consiglio di Presidenza invitare a partecipare alle proprie sedute, in qualità di esperti, anche persone non delegate dalle Associazioni, a cui richiedere parere consultivo sui propri atti.
8. Possono essere invitati e consultati, su problemi specifici, altri Centri di Coordinamento del 3° Settore presenti in Valle.
9. Al Consiglio di Presidenza spetta di :
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - c) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - e) approvare i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - f) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - g) promuovere incontri con i soci e con gli "aggregati" per illustrare le linee programmatiche lungo le quali si muove l' ODV e contemporaneamente recepire indicazioni, orientamenti ed istanze dai soggetti che sono operativamente e quotidianamente a contatto con i bisogni sociali;
 - h) assumere la responsabilità della buona tenuta dei locali e delle risorse strutturali, nonché esprimere una segreteria in grado di svolgere i compiti tecnici inerenti ai progetti sviluppati dall' ODV;

A. Longo

B. G. 

- i) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - j) proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
 - k) costituire eventuali Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
10. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
11. Il Consiglio di Presidenza è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Presidenza.
13. Ai componenti del Consiglio di Presidenza possono essere assegnati compiti o deleghe particolari in relazione all'attuazione dei programmi adottati.
14. I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Presidenza, redatti a cura di un socio verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Delegati delle Associazioni.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 11 – Il Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di Presidenza e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio di Presidenza alla prima riunione utile.

Art. 12 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni collaborando con questo nell'attuazione delle delibere degli organi associativi e sostituendolo nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 – Il Tesoriere

17. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio di Presidenza.
18. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Presidenza.
19. Il Tesoriere predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Art. 14 - Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio di Presidenza ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15 – Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 16 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le

disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Delegati:

- Associazione Evangelica di Volontariato ODV: Adriano Federico Longo *Adriano Federico Longo*
- Nuova Associazione Arcobaleno ODV: Isabelle Bekka *IS-BEKA*
- DIAPSI Piemonte ODV sez. non autonoma Val Pellice: Bianca Lidia Genre *Bianca Lidia Genre*

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPT01 UT PINEROLO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1620
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/06/2021 REGISTRATO IL 22/09/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001620

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TTB21L001620000II

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94542920015

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1